



COMUNE DI STRAMBINO

Citta Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 05/09/2024

INDICE

TITOLO I - NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Prescrizioni generali

CAPO II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

Articolo 4 - Tipologie di mercato

Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

CAPO III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo A

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo B

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Autorizzazioni temporanee

Articolo 15 - Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 16 - Vendita senza autorizzazione

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

CAPO I - PREMESSA

Articolo 17 - Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 18 - Disciplina generale dei mercati

CAPO II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 - Tipologia

Articolo 20 - Sospensione e trasferimento temporanei

CAPO III - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 21 - Orario di mercato
- Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

- Articolo 24 - Concessione del posteggio
- Articolo 25 - Subingresso nel posteggio
- Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 28 - Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 29 – Modalità di registrazione
- Articolo 30 - Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 31 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

CAPO V - MODALITA' DI VENDITA

- Articolo 32 - Obblighi dei venditori
- Articolo 33 - Attrezzature di vendita
- Articolo 34 - Collocamento delle derrate
- Articolo 35 - Divieti di vendita
- Articolo 36 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 37 - Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 38 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Articolo 39 - Furti, danneggiamenti e incendi

CAPO VI - ORGANI DI CONTROLLO

- Articolo 40 - Preposti alla vigilanza
- Articolo 41 - Delegati o Commissione di mercato

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 42 - Norme finali
- Articolo 43 - Tasse e tributi comunali
- Articolo 44 - Sanzioni

TITOLO VIII - ABROGAZIONE DI NORME

- Articolo 45 - Norme abrogate

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE

CAPO I
PREMESSA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626- 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Criteri Regionali**", la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 - 2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "**autorizzazione di tipo A**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione con termine normativamente prestabilito, per "**autorizzazione di tipo B**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2
(Prescrizioni generali)

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

CAPO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 *(Programmazione comunale)*

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi Regionali e nei criteri Regionali.
2. Il Comune di Strambino, così come identificato dall'art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria (comuni intermedi).
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 *(Tipologie di mercato)*

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 *(Esercizio del commercio ambulante itinerante)*

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o nelle piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone comunali tutelate da motivi di rilevante interesse pubblico o ambientale, individuate o determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
 - c. è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante stando ingiustificatamente nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata o stando nello stesso punto anche in assenza di richieste dell'utenza: in questi casi i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati o posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d. a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro delle case

- di riposo, dai luoghi di cura e dal cimitero;
- e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o esalazioni dannose;
 - f. l'attività non può essere iniziata prima delle ore 08:00 e conclusa dopo le ore 19:00.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 6

(Vendita diretta da parte dei produttori agricoli)

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo comunicazione inizio attività di vendita al dettaglio di prodotti dell'agricoltura in forma itinerante di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nel D.Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Responsabile del Servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra la produzione e prodotti posti in vendita.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

(Sistema autorizzatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per il periodo normativamente stabilito, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal successivo Capo IV.
2. Il Responsabile del Servizio, previa verifica dell'avvenuta comunicazione inizio attività di vendita al dettaglio di prodotti dell'agricoltura in forma itinerante, rilascia altresì le concessioni, di cui al D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8

(Disponibilità dei posteggi)

1. Il Comune, verificata la disponibilità dei posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-

- mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando può essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all' Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore di appartenenza;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 4. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 ***(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)***

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo "A", sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune,

degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10

(Autorizzazioni di tipo "A")

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo "A", oltre l'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nella medesima area mercatale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore, essendo il numero di posteggi inferiore a 100, fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 1. Il numero del posteggio;
 2. I settori alimentari o non alimentari;
 3. Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 4. Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1° marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11

(Autorizzazioni di tipo "B")

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo "B" è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12
(Registro per le autorizzazioni)

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE
DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13

(Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N.1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A). D. Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	via Cottonificio (area mercatale)	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Giovedì	
PERIODO:	Settimanale	
ORARIO	8:00 - 13:00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banchi	Superficie Vendita:
ALIMENTARI	21	785 mq
NON ALIMENTARI	40	1.428 mq
PRODUTTORI	15	360 mq

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda all'Allegato 1 ed alla planimetria allegata.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Autorizzazioni temporanee)

1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge;
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 15 (Superficie e dimensione dei posteggi)

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati all'Allegato 1.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o "autobanco", le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 (Vendita senza autorizzazione)

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

CAPO I
PREMESSA

Articolo 17
(Area di mercato e zone di vendita)

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.
- 4.

Articolo 18
(Disciplina generale dei mercati)

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

CAPO II
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19
(Tipologia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si svolgono nell'Area Mercatale di via Cotonificio, così come individuate dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identificano come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari e non alimentari.

Articolo 20
(Sospensione e trasferimento temporanei)

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse: in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

CAPO III

GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 *(Orario di mercato)*

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercato del giovedì: Dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora e trenta minuti (1,30') prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora e trenta minuti (1,30') dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito dal comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che tutti gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13:00 pena il conteggio dell'assenza giornaliera anche nel caso in cui sia stato corrisposto il Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere annullato, anticipato o posticipato.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 22 *(Modalità di accesso degli operatori)*

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
3. In caso si presentassero, per un periodo limitato (es stagionale) artigiani non presenti sull'area mercatale (es, arrotino od altro), questi potranno essere autorizzati, in sede di spunta, all'occupazione di un'area esterna ai posteggi, nel rispetto del pagamento dei tributi locali, purché ciò non crei intralcio alla fruizione dell'area da parte della clientela.
4. A seguito di rilascio di autorizzazione, da parte del competente ufficio comunale, per la propaganda elettorale in previsione di consultazioni elettorali o referendarie, potranno essere collocati nell'ambito dell'area mercatale idonee strutture (tavolini, gazebo e simili) purché non intralcino la circolazione dei fruitori dell'area. Tali collocazioni andranno concordate con il personale comunale addetto alla gestione del mercato. Tali occupazioni sono esenti dal pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Articolo 23 *(Circolazione pedonale e veicolare)*

1. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 24 (Concessione del posteggio)

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata normativamente prevista ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità normativamente prevista, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 (Subingresso nel posteggio)

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Per poter dare corso alla pratica di subingresso, dovranno essere stati saldati tutti i tributi/spese relative all'occupazione del suolo pubblico e/o forniture (luce, acqua, ecc.).

Articolo 26 (Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi)

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:
 - Mercato del giovedì: ore 08:00;
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dalla visura camerale e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale comunale appositamente incaricato, aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico

- della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
 9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ad effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
 10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino ad un massimo di una autorizzazione. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato.
 11. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.
 12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 23, comma 1.
Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività.
 13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
 14. La graduatoria delle presenze è unica per tutte le tipologie di settore (alimentare, non alimentare, produttori agricoli).
 15. L'assegnazione dei posteggi liberi sarà effettuata mediante chiamata degli spuntisti presenti che potranno scegliere uno dei posteggi liberi tra quelli dedicati alla propria tipologia di vendita.
 16. Qualora siano disponibili per l'assegnazione uno o più posteggi per i produttori agricoli, detti posteggi andranno assegnati esclusivamente ai produttori agricoli eventualmente presenti in spunta, secondo i criteri del maggior numero di presenze maturato, fino all'esaurimento dei posti. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 27

(Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato)

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico

sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 28

(Registro degli operatori sui mercati)

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 1. Le generalità del titolare;
 2. La tipologia merceologica consentita;
 3. Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 4. Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 5. Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 6. La data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29

(Modalità di registrazione)

1. Gli operatori preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze paste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il data relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella

perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale, delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 30

(Decadenza della concessione di posteggio)

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 28.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio della Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

Articolo 31

(Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio)

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

CAPO V
MODALITA' DI VENDITA

Articolo 32
(Obblighi dei venditori)

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori del mercato settimanale, compresi i produttori agricoli, devono deporre in modo ordinato i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, all'interno dell'area concessa, riducendone per quanto possibile il volume e separandoli a seconda della tipologia (carta/cartone, imballaggi in plastica/polistirolo, cassette in legno, cassette in plastica, indifferenziato, frazione organica, oli di frittura esausti, ecc.), mediante l'utilizzo degli appositi sacchetti/contenitori forniti dalla ditta preposta o dal Comune.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 33
(Attrezzature di vendita ed uso di bombole di gas).

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita nonché tenere fuochi a fiamma libera, impiegare strutture e apparecchiature fisse e/o mobili (es. stufe) alimentate a GPL, legna o altre fonti energetiche per il riscaldamento dell'area di pertinenza del banco vendita, prive del marchio CE, detenere ed utilizzare bombole di gas.
3. Gli operatori appartenenti al settore alimentare e i produttori agricoli possono utilizzare, per l'attività inerente alla conservazione e/o la preparazione degli alimenti, bombole di gas G.P.L. In ogni caso, dovrà sempre essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 34
(Collocamento delle derrate)

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,80.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,20 dal suolo.

Articolo 35
(Divieti di vendita)

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 36
(Vendita di animali destinati all'alimentazione)

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 37
(Atti dannosi agli impianti del mercato)

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 38
(Utilizzazione dell'energia elettrica)

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Articolo 39
(Furti, danneggiamenti e incendi)

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

CAPO VI
ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40
(Preposti alla Vigilanza)

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 41
(Delegati o Commissione di mercato)

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - Uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area - in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 43
(Canone Unico Patrimoniale)

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, secondo le modalità previste dal "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI" adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23 Novembre 2023.
2. Per gli assegnatari giornalieri dei posti temporaneamente liberi, la riscossione viene effettuata dagli operatori tramite dispositivi elettronici.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 44
(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
5. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Responsabile del Settore di Polizia Municipale e Attività Produttive, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Quando non disposto diversamente da leggi e regolamenti, i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono al Comune.

TITOLO VIII

ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 45 (Norme abrogate)

Il regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale nel mercato settimanale di Strambino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2017 è abrogato e sostituito dal presente, che assorbe, con l'atto di approvazione, il disposto di cui all'art. 6 del citato regolamento ad oggetto "il mercato di Strambino oggetto del presente Regolamento" con il quale è stato istituito il mercato del giovedì in via Cottonificio, nell'attuale disposizione, che viene mantenuto.